

COMUNE DI FRIGENTO

PROVINCIA DI AVELLINO

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE
SITO IN VIA DELLA RINASCITA- VIA VALLE SAN MARCIANO
CIG: ZD116DF72D**

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Con il presente capitolato speciale il Comune di FRIGENTO affida la gestione dell'Impianto Sportivo Polifunzionale denominato "Palazzetto dello Sport, sito in Via Della Rinascita. L'affidamento della gestione comprende la pulizia, la custodia, la sorveglianza ed il funzionamento dell'Impianto sportivo (anche durante le ore utilizzate dagli istituti scolastici), comprendente un campo da gioco coperto con annessi servizi (spogliatoi, servizi igienici, saletta riunioni) nonché dell'area pertinenziale alla struttura, adibita a parcheggio, e l'uso degli impianti e di tutta l'attrezzatura esistente messa a disposizione per la normale conduzione e gestione dell'impianto.

ART.2 IMPORTO DELLA CONVENZIONE

L'importo a base d'asta che la Ditta dovrà versare al Comune di FRIGENTO è pari ad € **2.700,00** (duemilasettecento/00), oltre Iva, all'anno, **soggetto alla percentuale di rialzo praticata in sede di gara.**

ART. 3 DURATA DELLA CONVENZIONE

La gestione dell'Impianto sportivo viene concessa per **anni 4 (QUATTRO)** con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

ART. 4 RESPONSABILE E USO DELL'IMPIANTO

Con la firma del contratto, la ditta contraente, diventa, ai sensi di legge, consegnataria responsabile e custode dell'Impianto sportivo "Palazzetto dello sport", nello stato in cui si trova. Al fine di garantire il corretto utilizzo dell'Impianto sportivo, in armonia con gli scopi e con le caratteristiche tecniche, funzionali e di capienza dell'impianto medesimo, esso dovrà essere conservato in buono stato di efficienza, assicurando la necessaria manutenzione ordinaria, salvo il normale deperimento d'uso.

La ditta contraente dovrà utilizzare e fare utilizzare l'Impianto sportivo in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia, perseguendo le finalità sportive e socio-culturali stabilite con l'Amministrazione Comunale.

Dovranno essere rispettate tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto.

ART. 5 CONSEGNA DELL'IMPIANTO

La consegna dell'Impianto sportivo potrà avvenire sotto riserva di legge.

All'atto della consegna dell'Impianto e delle attrezzature ivi contenute, dovrà essere redatto un inventario dei beni e, in contraddittorio, un apposito verbale dal quale si dovrà desumere lo stato attuale e il livello di funzionalità degli stessi.

Allo scadere del contratto si dovrà redigere un ulteriore apposito verbale di riconsegna e la ditta contraente dovrà reintegrare le eventuali deficienze o differenze che dovessero essere

riscontrate.

ART. 6 AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione provvisoria verrà pronunciata in favore del concorrente al termine delle operazioni di gara.

L'aggiudicazione resterà subordinata, pena la decadenza (revoca sanzionatoria) alla positiva verifica del possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati dall'impresa in sede di gara, al positivo esito delle verifiche previste dalla vigente disciplina antimafia, alla costituzione delle garanzie contrattuali richieste, al versamento delle spese contrattuali nei termini indicati.

L'affidamento si concretizzerà in un contratto, stipulato in forma pubblica amministrativa, fino alla stipula del quale, l'Amministrazione Comunale potrà, in ogni caso, procedere all'annullamento della procedura o alla sua revoca per insindacabili motivi di pubblico interesse; per nessuna delle predette circostanze il concorrente potrà trarre ragioni per richiedere o pretendere risarcimenti o indennizzo alcuno per il solo fatto di avere partecipato.

Sarà in ogni caso motivo di decadenza dall'aggiudicazione o causa di «nullità» del contratto stipulato, fatte salve le ulteriori conseguenze penali previste dalla legge nel caso di formazione, rilascio e uso di atti falsi, l'accertata non veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui la ditta contraente non garantisca il servizio a partire dall'inizio della gestione così come comunicato all'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione comunale, nel caso di decadenza dall'aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti sull'aggiudicatario prima della stipula del contratto ovvero per accertata mancanza in capo allo stesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di gara, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale.

In tutti i casi di decadenza dall'aggiudicazione, risoluzione, recesso o di «nullità» del contratto per fatto del concorrente/gestore, l'Amministrazione Comunale si rivarrà, fatto salvo il risarcimento del maggiore danno, sulla cauzione provvisoria/definitiva regolarmente costituita.

ART. 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

La ditta contraente è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio.

Essa è tenuta al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di prevenzione degli infortuni e tutela delle condizioni di igiene e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

La ditta contraente trasmette al Comune, prima dell'inizio della gestione, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

In caso di accertata violazione degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 8 - CAUZIONI ED ASSICURAZIONI

A garanzia degli obblighi assunti, la ditta contraente dovrà prestare una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale desunto dall'importo totale, a seguito dell'offerta, relativo alla durata dell'affidamento, mediante polizza fideiussoria/fidejussione bancaria, sulla quale il Comune di Frigento potrà rivalersi in caso di violazione degli obblighi pattuiti.

La ditta contraente dovrà presentare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile, con un massimale di € 700.000,00 (diconsi euro Settecentomila/00) per danni a persone ed una polizza di assicurazione con massimale di € 500.000,00 (diconsi euro Cinquecentomila/00), per danni ai beni immobili/mobili.

Tali polizze hanno la durata del contratto, al fine di garantire la copertura per ogni danno derivante alle strutture, alle persone o alle cose all'interno dell'Impianto. La ditta contraente, in

ogni caso, deve informare il Comune di Frigento degli eventuali danni comunque verificatisi.

ART. 9 – PAGAMENTI E TARIFFE

La ditta contraente dovrà versare al Comune di Frigento, con cadenza quadrimestrale, il corrispettivo di importo pari ad un terzo dell'importo totale annuo come risulta dal rialzo sulla base d'asta (oltre IVA di legge) praticato in sede di gara, con rilascio da parte del Comune di regolare fattura.

Le tariffe cui fare riferimento per l'utilizzo dell'Impianto sportivo, stabilite in accordo con l'Amministrazione Comunale, sono allegare al presente Capitolato.

Le entrate derivanti dagli utilizzi dell'Impianto sono riscosse ed incassate dalla ditta contraente, ad esclusione di quelle eventualmente derivanti dall'utilizzo dell'Impianto nelle dieci giornate riservate all'Amministrazione Comunale.

Nulla verrà versato alla ditta per l'utilizzo della struttura sportiva da parte degli istituti scolastici nelle ore antimeridiane.

ART. 10- ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'impianto sportivo e le relative attrezzature dovranno essere conservate dalla ditta contraente nel migliore dei modi, sorvegliando sul buon funzionamento degli impianti (idrico, termico, elettrico, di sollevamento verticale) e segnalandone tempestivamente eventuali guasti o malfunzionamenti.

Sono a carico dell'aggiudicatario:

- la manutenzione ordinaria dell'Impianto sportivo, comprendente il campo da gioco coperto, gli annessi servizi (spogliatoi, servizi igienici, saletta riunioni), degli impianti, delle attrezzature nonché la manutenzione ordinaria dell'area pertinenziale (giusta planimetria allegata) che dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme in vigore;

- tutte le spese per l'acquisto, la sostituzione e la riparazione di quanto venisse danneggiato per cattivo uso (dove per cattivo uso si intende un utilizzo negligente e noncurante da parte della ditta contraente). In caso di atti vandalici o danni provocati da terzi, persone o altri soggetti utilizzatori, le spese per le conseguenti sostituzioni o riparazioni sono ugualmente a carico della ditta, salvi i diritti di quest'ultima di rivalersi sui terzi responsabili del danno per il rimborso delle spese sostenute.

- tutte le spese correnti di gestione dell'Impianto sportivo quali, fornitura di acqua, di corrente elettrica per l'illuminazione, di gas per il riscaldamento, manutenzione ordinaria dell'impianto ascensore, ecc.. La ditta contraente assumerà, a proprie spese, l'intestazione di tutti i contratti di somministrazione di pubbliche erogazioni, comprese le spese per la variazione di intestazione dei contratti con gli enti erogatori, entro 30 (trenta) giorni dalla firma del contratto e comunque prima dell'effettivo inizio della gestione dell'impianto;

- la responsabilità di gestione dell'immobile affidato e di quanto in esso contenuto, segnalando, tempestivamente, ogni danno, sottrazione, abuso o altro, che riguardi la buona conservazione dell'Impianto e delle attrezzature;

- la regolare apertura e chiusura della Struttura agli atleti e ai loro accompagnatori, o agli altri fruitori dell'Impianto sportivo, autorizzati, assicurandone la fruibilità e assicurando la presenza del proprio personale all'interno della struttura per il numero di ore necessarie per il buon funzionamento della stessa;

- la pulizia, la custodia, la sorveglianza ed il funzionamento dell'Impianto sportivo (anche durante le ore utilizzate dagli istituti scolastici), sollevando il Comune di Frigento da ogni responsabilità relativa ai rapporti con i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 c.c.;

- il rispetto di tutte le norme di sicurezza, di igiene, dei Regolamenti comunali e delle disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'Impianto;

- la responsabilità, sia verso i terzi che verso il Comune, di qualsiasi utilizzo dell'Impianto sportivo, esonerando pertanto il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità, interamente e senza riserve ed

eccezioni;

- le spese per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e licenze per lo svolgimento della propria attività e per l'esercizio dell'Impianto Sportivo;
- il controllo sull'accesso da parte degli utenti in aree loro vietate e sull'eventuale utilizzo improprio delle strutture ed attrezzature;
- il controllo degli spogliatoi durante le attività sportive, affinché non vengano arrecati danni all'immobile ed alle attrezzature sportive;
- la chiusura degli ingressi d'accesso dell'Impianto al termine dell'attività, previo il controllo che non siano rimaste persone all'interno;
- la custodia delle relative chiavi in luogo chiuso e sicuro - una copia delle chiavi dell'Impianto rimane comunque depositata presso l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune, nel caso di necessità urgente di accesso;
- la tenuta in ordine delle attrezzature ed il controllo sul corretto utilizzo delle stesse nonché sul loro stato di manutenzione;
- l'idoneo posizionamento delle attrezzature utilizzate dalle Società Sportive (porte di calcetto, canestri, pali per pallavolo, reti ecc.) per lo svolgimento delle attività programmate, e, a fine attività, la risistemazione delle stesse, con lo scopo che, alla fine di ogni attività, l'Impianto sia pronto per un nuovo diverso utilizzo, senza che persistano impedimenti o pericoli. In particolare deve essere garantita la chiusura con gli appositi tappi di chiusura dei fori di ancoraggio delle attrezzature posizionati sul pavimento.

Il Comune di Frigento si ritiene sollevato da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra la Ditta contraente e i suoi collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 c.c.

ART. 11 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

E' a carico del Comune di Frigento la manutenzione straordinaria per la quale la P.A. si adopererà per intervenire, per quanto possibile, nei periodi in cui è minore l'attività sportiva e l'utilizzo dell'Impianto sportivo.

In ogni caso la P.A. non risponde del fermo dell'Impianto in caso di interventi o manutenzioni straordinarie necessari a proprio insindacabile giudizio.

ART. 12 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

La ditta contraente, nel programmare l'utilizzo degli impianti per lo svolgimento della propria attività, dovrà dare priorità alle esigenze di società, gruppi ed associazioni locali che ne facciano richiesta scritta entro un termine, da concordarsi annualmente, tra Amministrazione Comunale e Gestore, per la stagione successiva, o almeno 10 giorni prima dell'utilizzo.

Dette società assumeranno tutti gli oneri relativi alla programmazione, all'impiego di personale aggiuntivo, al servizio medico infermieristico di pronto soccorso obbligatorio, ove previsto, nonché al tecnico responsabile delle manifestazioni svolte, e quant'altro previsto dalla legislazione vigente.

Il Gestore inoltre si impegna:

- a garantire l'uso pluralistico dell'impianto;
- a presentare al Comune, per ogni anno sportivo e per ogni dovuto controllo e verifica : il bilancio preventivo e consuntivo e una relazione annuale relativa all'attività svolta.

ART. 13 - REGOLE PER L'ACCESSO

La ditta contraente per l'accesso agli impianti osserverà le seguenti regole:

- gli atleti minorenni dovranno essere accompagnati o dai soggetti che esercitano la patria potestà o da un tecnico responsabile;
- l'utilizzo delle strutture e delle attrezzature dovrà avvenire con la massima diligenza in relazione all'autorizzazione rilasciata, garantendo la parità di condizione degli utenti.

ART. 14 - CONTROLLI DEL COMUNE

Il Comune avrà ampia facoltà di controllo, che potrà essere esercitato in ogni momento, in ordine al puntuale rispetto degli obblighi in capo alla Ditta e alle modalità di utilizzo dell'Impianto, operando con diffida e, se del caso, con la revoca dell'aggiudicazione, qualora venga constatata negligenza o noncuranza nell'utilizzo dell'Impianto.

Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto nel caso di ingiustificata interruzione del servizio o nel caso di ripetute e gravi inosservanze delle norme legislative e regolamentari, in particolare in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di prevenzione infortuni e, in ogni caso, laddove vengano riscontrate gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del servizio.

ART. 15 - INNOVAZIONI E TRASFORMAZIONI

La Ditta non potrà apportare alcuna innovazione o trasformazione all'Impianto o acquistare nuove attrezzature sportive o macchinari, senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Alla scadenza del contratto, la P.A. potrà valutare l'opportunità dell'acquisto degli eventuali beni di proprietà della Ditta, con stima al presunto valore di realizzo sul mercato.

ART. 16 - USO DELL'IMPIANTO

Al Comune di Frigento sono riservate:

- **9 giornate intere** all'anno (non più di 3 consecutive) da individuare e comunicare alla Ditta ad inizio stagione sportiva o almeno 10 giorni prima, per l'utilizzo da parte del Comune medesimo o per l'utilizzo a favore di Gruppi/Associazioni/Privati/Altri che lo richiedono direttamente alla PA. In tal caso, la pulizia degli spazi utilizzati è posta a carico dell'utente. E' da intendersi giornata intera l'utilizzo dell'Impianto per oltre 5 (cinque) ore consecutive; gli utilizzi temporali pari od inferiori devono essere intesi come mezza giornata;
- **utilizzo gratuito** da parte degli istituti scolastici statali presenti sul territorio (limitatamente all'orario scolastico antimeridiano) da concordare/comunicare alla Ditta. In tal caso, è posto a carico della Ditta il solo servizio di custodia, mentre la vigilanza, la pulizia degli spazi utilizzati è posta a carico della scuola che ne usufruisce.

La struttura è gestita direttamente dalla Ditta, con attività dalle ore 8,30 alle ore 23,00. Per utilizzi straordinari, prima o dopo i suddetti orari, deve essere richiesta la preventiva autorizzazione del Comune.

ART. 17 - PUBBLICITA'

Risultano ammessi i seguenti mezzi pubblicitari:

- installazione di cartelloni, striscioni, pannelli e schermi;
- volantaggio e distribuzione pubblicazioni;
- annunci a mezzo altoparlante;
- riprese televisive o trasmissioni radiofoniche.

I proventi derivanti dall'attività pubblicitaria saranno introitati dalla ditta, che sarà comunque tenuta al pagamento della prevista imposta comunale.

Manifesti, striscioni pubblicitari e similari potranno essere affissi o installati in modo da non interferire o creare impedimento con l'attività sportiva. L'aggiudicatario sarà libero di utilizzare qualsiasi forma e tipologia di pubblicità, salvo il richiedere e l'ottenere il gradimento espresso del Comune.

ART. 18 - PERSONALE

Nessun onere farà carico al Comune per l'eventuale assunzione, a qualsiasi titolo, di personale da parte dell'aggiudicatario.

ART. 19 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto anche parziale della gestione e dell'Impianto sportivo dato in affidamento.

ART. 20 - SPESE INERENTI LA CONVENZIONE

Le spese di registrazione del contratto, nonché le tasse inerenti e conseguenti, saranno a carico della ditta, ivi compresi i diritti di segreteria, gli oneri fiscali presenti e futuri, quali l'imposta di bollo, l'eventuale tassa di registro, ecc..

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per i motivi di pubblica incolumità e di ordine pubblico, a sua discrezione, l'Amministrazione Comunale potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza del contratto, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per l'aggiudicatario.

Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del c.c. nei seguenti casi:

- interruzione del servizio senza giustificati motivi oltre 6 (sei) giorni consecutivi;
- ripetute e gravi inosservanze di norme legislative e regolamentari in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di prevenzione infortuni;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità del servizio.

Nel caso di risoluzione consensuale del contratto durante il periodo di validità dello stesso, nulla è dovuto all'aggiudicatario.

ART. 22 – PENALI

Ove la Ditta contraente intendesse risolvere il contratto senza il riconoscimento di un valido motivo da parte dell'Esecutivo, sarà incamerata la cauzione definitiva e sarà valutata l'opportunità di adire l'AGO a tutela dell'Ente.

ART. 23 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere fra le parti, si procederà, su proposta del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 240 del Codice dei Contratti.

Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie spetta, ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile, al Foro di AVELLINO.

E' esclusa la clausola arbitrale.

ART. 24 - REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi determinati in sede di gara rimarranno fissi e invariabili per tutto il periodo di gestione.

ART. 25 - RINVIO NORME GENERALI

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alle norme regolamentari, del Codice Civile ed agli usi in materia.